



**Comune di Nembro  
Provincia di Bergamo**

**COPIA**

**Ordinanza n. 47**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE INERENTE LE MISURE DI SICUREZZA URBANA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEMBRO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DELLE RIVENDITE DI GIORNALI, DI FARMACIE E PARAFARMACIE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER LE GIORNATE DI SABATO 25 APRILE E VENERDI' 1 MAGGIO 2020.**

#### **IL SINDACO**

- i CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- i VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020,n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del

25 febbraio 2020;

- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;
- i VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ;
- i LETTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- i LETTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- i RAVVISATA l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- i CONSIDERATO che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- i EVIDENZIATO che per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire, quindi la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un potenziale pericolo in danno alle persone possa verificarsi;
- i DATO ATTO quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;
- i VISTO CHE le due ricorrenze in questione, tradizionalmente, rappresentano momenti classici di condivisione di luoghi da parte della cittadinanza;
- i TENUTO CONTO CHE la consuetudine consolidata e abitudinaria dei cittadini di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia e, comunque, in violazione delle prescrizioni della normativa emergenziale vigente;
- i CONSIDERATO CHE l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari con il conseguente massivo e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita che per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile l'attività di controllo per fronteggiare e contrastare con i mezzi disponibili, soprattutto nei giorni festivi, da parte delle forze di polizia i comportamenti vietati;
- i CONSIDERATO altresì che in tale contesto appare indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, la

chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di cui sopra consentendo, al fine di garantire la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, solo la vendita, esclusivamente a mezzo ordinazione on line o telefonica, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;

- i CONSIDERATO inoltre che, oltre a prevedere la deroga alla chiusura per farmacie e parafarmacie, è necessario consentire l'apertura alle edicole in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale e i distributori di carburante;
- i RITENUTO, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
- i RITENUTA la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;
- i VISTI :  
il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;  
la legge 689/81;  
i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

## ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, la chiusura per **SABATO 25 APRILE (ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA) 2020 VENERDI' 1 MAGGIO 2020 (FESTA DEI LAVORATORI)** di tutti gli esercizi commerciali con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie, distributori di carburante e fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola vendita a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. del 25 Marzo 2020 n. 19. La Polizia

dell'Unione Insieme sul Serio e le altre Forze di Polizia, sono incaricate della verifica del rispetto della presente ordinanza.

## **TRASMETTE**

Il presente atto a S.E. il Prefetto di Bergamo; alla Polizia Unione Insieme sul Serio;

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Nembro .

Nembro, lì 16-04-2020

**IL SINDACO**  
**F.to Claudio Cancelli**

***Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente.***